

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La firma del conferente la procura alla lite dell'atto con il quale sta in giudizio una società è illeggibile: no problem.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese; in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell' art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrar e con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

Tribunale di Perugia, sezione seconda, sentenza del 11.12.2013

...omissis...

La notificazione "inesistente" è quella affetta da una assoluta e radicale difformità rispetto al modello previsto dalla legge. Nel caso di specie, viceversa, la notificazione è stata effettuata per posta, ovvero attraverso un meccanismo ben conosciuto nel nostro ordinamento e conosciuto anche a livello internazionale; la notificazione a mezzo posta è infatti prevista quale modalità di notificazione anche dall'art. 10 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, convenzione ratificata sia dall'Italia con L. 6 febbraio 1981, n. 42 che dalla Repubblica di San Marino. Ciò premesso, è pur vero che la Repubblica di San Marino, in applicazione dell'art. 21 della Convenzione dell'Aja, si è espressamente opposta all'utilizzazione dei mezzi di trasmissione degli atti previsti dagli artt. 8 et 10 della Convenzione medesima, ovvero appunto alla trasmissione degli atti a mezzo posta; ma, anche a prescindere dalle considerazioni svolte in giurisprudenza in merito all'inefficacia di tale opposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2011 n. 23290), si deve comunque escludere che la notificazione effettuata appunto a mezzo posta, sia affetta da vizi tanto gravi da poterla considerare "inesistente": piuttosto, poiché la notificazione in questione, proprio perché effettuata secondo una modalità astrattamente prevista dalla legge e concretamente non applicabile al caso di specie ma tale comunque da raggiungere lo scopo di portare il destinatario a tempestiva conoscenza dell'atto, senza violare il suo diritto di difesa ed al contraddittorio, deve essere considerata affetta da nullità. E tale nullità, a sua volta, risulta sanata dall'avvenuta proposizione dell'opposizione e dalla conseguente costituzione in giudizio dell'opponente xx, secondo quanto previsto dall'art. 156 comma 3 c.p.c..

In secondo luogo, deve essere altresì ribadito che anche l'eccezione preliminare di nullità della procura in calce al ricorso monitorio, ancora sollevata x è ugualmente infondata.

Anche in questo caso, è pur vero che la procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per conto della xxxxS.p.A. è illeggibile.

E tuttavia, come evidenziato anche recentemente in giurisprudenza, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese; in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell' art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrar e con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 2012, n. 4199; in senso analogo, cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2006 n. 14449; Cassazione civile, sez. unite, 7 marzo 2005 n. 4810).

Nel caso di specie, dunque, la nullità in questione, derivante dal fatto che nel

ricorso per decreto ingiuntivo non è indicato il nome del soggetto firmatario della procura né la sua funzione, è stata sanata dall'indicazione del nominativo del legale rappresentante - xxxxxxx. - effettuata dall'opposta, rectius dal Fallimento subentrato nel procedimento alla società in bonis, nella comparsa di costituzione e risposta costituente la prima difesa successiva alla proposizione dell'eccezione.

Da ultimo, infine, si deve ulteriormente ribadire che anche l'eccezione preliminare di nullità del decreto per l'immotivata riduzione del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 641 c.p.c., ugualmente sollevata dall'opponente A., è parimenti infondata. Come già rilevato, infatti, l'opponente A. ha comunque potuto proporre l'opposizione e difendersi adeguatamente nel merito della domanda avversaria.

Ciò chiarito, si può passare ad esaminare il merito della domanda avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo dalla xxx S.p.A. in bonis e portata avanti dal Fallimento xxxS.r.l. a seguito della riassunzione della causa nei suoi confronti.

A tal proposito, si deve invero premettere che, come pacificamente ammesso dalle parti e risultante dalla documentazione in atti, con scrittura privata dell'8.1.2008 (doc. 2 fasc.monitorio; doc. 6 fasc.opposto) la xxxx S.p.A. ha ceduto all'A. i diritti derivanti dal contratto preliminare di cessione di quote della xxxxx da essa stipulato con altri soggetti per il corrispettivo di Euro 715.000,00; ancora dalla documentazione in atti risulta che poi, con successiva scrittura privata del 24.3.2009 (doc. 7 fasc.opposto), le parti hanno incrementato il corrispettivo di Euro 285.000,00, portandolo dunque ad Euro 1.000.000,00.

Ebbene con il ricorso per decreto ingiuntivo la xxxx. ha chiesto il pagamento della somma di Euro 200.000,00 quale residuo dell'importo della fattura n. 1 dell'1.4.2009 (doc. 1 fasc. monitorio; doc. 8 fasc. opposto), sostanzialmente costituente l'IVA sull'importo di Euro 1.000.000,00 oggetto della fattura; ed in effetti, la questione controversa tra le parti è costituita appunto dalla sussistenza dell'obbligo di pagamento dell'IVA sulla somma pattuita come corrispettivo.

A tal proposito, l'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 istitutivo dell'IVA prevede che costituiscono prestazioni di servizi, cui si applica l'IVA ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 633 del 1972, "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte..." nonché "...se effettuate verso corrispettivo: ... 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto". A fronte di ciò, è pur vero che, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972, "sono esenti dall'imposta: ... 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali...".

Ora, se non vi è dubbio che il contratto preliminare stipulato tra xxx S.p.A. da un lato ed il Balsamo e la xxi dall'altro, avente ad oggetto la cessione delle quote sociali della xxx rientri tra "le operazioni relative a quote sociali" esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 c.p.c., così come il relativo contratto definitivo di cessione delle medesime quote sociali, si deve tuttavia considerare che il contratto oggetto di causa non è di per sé un contratto relativo a quote sociali ma è, per l'appunto, una cessione di contratto, cioè un contratto con cui una parte cede all'altra la propria posizione contrattuale sia dal lato attivo che dal lato passivo; tale contratto rientra tra le prestazioni di servizio di cui all'art. 3

comma 2 n. 5) D.P.R. n. 633 del 1972, le quali sono soggette ad IVA, qualunque sia il tipo e l'oggetto del contratto ceduto: l'espressione "di ogni tipo e oggetto" riferita alle cessioni di contratti non può che essere intesa, infatti, nel senso che tutte le cessioni di contratto, anche quelle che hanno ad oggetto contratti esenti da IVA, sono comunque soggette ad IVA, in quanto ciò che conta è la prestazione che sta alla base della cessione e non l'oggetto del contratto ceduto.

Dunque, l'opposizione proposta dall'x risulta nel merito infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata; ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

L'opponente x deve dunque essere condannato a rimborsare all'opposto Fallimento xxxx S.r.l. le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140.

p.q.m.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna altresì l'opponente xxxxx. a rimborsare all'opposto Fallimento xxxx S.r.l. le spese di lite, che liquida in Euro 5000,00 per compenso professionale, oltre c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Così deciso in Perugia, il 12 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 11 dicembre 2013.